


La tassazione dei beni e servizi

Massimo D'Antoni
Università di Siena


Scienza delle finanze
2023-2024

Imposte sui beni e servizi

Classificazione




Evoluzione del gettito delle imposte sui beni e servizi



Fonte: OECD, Revenue statistics

Le imposte generali sul consumo: le varie fasi del processo produttivo

- Le imposte possono gravare sulle diverse fasi del processo di produzione e vendita. Ipotizziamo 3 fasi: produzione, ingrosso, dettaglio.



- Nel caso di un'imposta sul valore pieno, i prezzi ai quali sono commisurate le imposte (determinate su base netta) in ciascuna fase sono:

$$p_A = A \quad p_B = B + q_A \quad p_C = C + q_C$$

- Visto che $q_i = (1 + \tau_i)p_i$, procedendo per sostituzioni successive:

$$\tau_A p_A = \tau_A A$$

$$\tau_B p_B = \tau_B (B + q_A) = \tau_B [B + (1 + \tau_A)A]$$

$$\tau_C p_C = \tau_C (C + q_B) = \tau_C [C + (1 + \tau_B)[B + (1 + \tau_A)A]].$$

da cui calcoliamo l'imposta totale:

$$T^{PC} = \tau_C C + [\tau_B + \tau_C(1 + \tau_B)]B + [\tau_A + \tau_B(1 + \tau_A) + \tau_C(1 + \tau_B)(1 + \tau_A)]A$$

- Con τ uniforme si evidenzia il carattere «cumulativo» dell'imposta:

$$T^{PC} = \tau C + \tau [2 + \tau]B + \tau [3 + \tau(3 + \tau)]A.$$

Le imposte plurifase sul valore pieno: l'incentivo all'integrazione verticale

- Nell'ipotesi $A = B = C = 100$ e $\tau = 10\%$ (uniforme):

	Produzione	Ingresso	Dettaglio	Totale
Acquisti	—	110	231	
Remunerazione dei fattori (V.A.)	100	100	100	300
Vendite netto imposta (p_i)	100	210	331	
Imposta (10%)	10	21	33,1	64,1
Vendite lordo imposta (q_i)	110	231	364,1	

L'aliquota effettiva su base netta è: $64,1/300 = 21,36\%$

- Se c'è integrazione verticale di Produzione e Ingresso:

	Produzione e Ingresso	Dettaglio	Totale
Acquisti	—	220	
Remunerazione dei fattori (V.A.)	200	100	300
Vendite netto imposta (p_i)	200	320	
Imposta (10%)	20	32	52
Vendite lordo imposta (q_i)	220	352	

L'aliquota effettiva su base netta è: $52/300 = 17,3\%$


- ▶ Per evitare gli inconvenienti di un'imposta cumulativa possiamo applicare l'imposta sul valore pieno una sola volta, in uno dei tre stadi:
 - ▶ cessione al grossista: τA
 - ▶ cessione al dettagliante: $\tau(A + B)$
 - ▶ cessione al consumatore finale: $\tau(A + B + C)$
- ▶ Nel caso di cessione al consumatore finale l'aliquota effettiva è τ , negli altri casi è inferiore. Ad esempio, nel caso in cui ad essere tassata sia la cessione al dettagliante, l'aliquota effettiva è:

$$\frac{\tau(A + B)}{A + B + C} < \tau$$

- ▶ Un esempio di monofase: le *sales taxes* americane, applicate dai singoli stati nella fase di vendita al dettaglio.

L'imposta sul valore aggiunto

- Colpisce in ciascuna fase l'**incremento** di valore del bene scambiato.



- La somma del valore aggiunto delle imprese è pari al consumo finale, a sua volta pari al fatturato totale meno gli acquisti di beni intermedi (le transazioni tra imprese).

Due metodi per la determinazione della base imponibile:

- ▶ **Base da base (*subtraction method*)**.
 - ▶ L'imposta non si applica alle singole transazioni, ma al valore aggiunto complessivo (differenza tra totale vendite e totale acquisti) dei soggetti che effettuano vendite di beni e servizi.
 - ▶ L'imposta appare formalmente simile a un'imposta diretta, applicata alla remunerazione complessiva dei fattori.
 - ▶ L'aliquota è definita **su base lorda**.
- ▶ **Imposta da imposta (*invoice credit method*)**.
 - ▶ L'imposta è calcolata su ogni singola transazione. In fattura sono indicati prezzo netto, imposta e prezzo lordo.
 - ▶ Formalmente è a carico dell'acquirente, ma viene versata dal venditore che l'ha incassata.
 - ▶ L'aliquota è definita **su base netta**.

- Calcoliamo l'imposta (indicando con t le aliquote su base lorda):

$$T^{BB} = t_A q_A + t_B (q_B - q_A) + t_C (q_C - q_B).$$

- Visto che:

$$A = (1 - t_A)q_A \quad B = (1 - t_B)(q_B - q_A) \quad C = (1 - t_C)(q_C - q_B)$$

possiamo scrivere:

$$T^{BB} = \frac{t_A}{1 - t_A} A + \frac{t_B}{1 - t_B} B + \frac{t_C}{1 - t_C} C.$$

formula che evidenzia l'assenza di effetti «cumulativi».

- Inoltre, se t è uniforme le formule si semplificano:

$$T^{BB} = t q_C = \frac{t}{1 - t} (A + B + C).$$

per cui l'aliquota effettiva è $t/(1 - t)$, aliquota *su base netta* corrispondente all'aliquota legale *su base lorda* t .

L'imposta sul valore aggiunto col metodo base da base: esempio

Aliquota uniforme: 20%

	Produzione	Ingrosso	Dettaglio	Totale
Acquisti	—	125	250	
Vendite	125	250	375	
Imposta (aliquota 20%)	25	25	25	75
Remunerazione fattori (V.A.)	100	100	100	300

L'imposta complessiva è 75€, dunque l'aliquota effettiva su base lorda è $75/375 = 20\%$, quella su base netta è $75/300 = 25\%$.

Aliquota differenziata: 20% nelle fasi di produzione e ingrosso, 10% al dettaglio

	Produzione	Ingrosso	Dettaglio	Totale
Acquisti	—	125	250	
Vendite	125	250	(*) 361,1	
Imposta (aliquota 20%)	25	25	11,1	61,1
Remunerazione fattori (V.A.)	100	100	100	300

(*) Abbiamo calcolato il prezzo di vendita in modo da garantire che la remunerazione dei fattori sia 100, nell'ipotesi che non vi sia traslazione dell'imposta all'indietro.

L'imposta complessiva è 61,1€, l'aliquota effettiva su base *lorda* è $61,1/361,1=16,92\%$, maggiore dell'aliquota pagata dal consumatore finale. L'aliquota effettiva su base netta è $61,1/361,1=20,36\%$.

L'imposta sul valore aggiunto col metodo imposta da imposta

- ▶ Indichiamo con τ_A , τ_B e τ_C le aliquote, su base netta, applicate nelle tre fasi al prezzo al netto dell'imposta.
- ▶ Le imposte versate sono:

$$\tau_A p_A \quad \tau_B p_B - \tau_A p_A \quad \tau_C p_C - \tau_B p_B$$

per cui:

$$T'' = \tau_A p_A + (\tau_B p_B - \tau_A p_A) + (\tau_C p_C - \tau_B p_B) = \tau_C p_C.$$

- ▶ Il valore aggiunto al costo dei fattori è:

$$A = p_A \quad B = p_B - p_A \quad C = p_C - p_B$$

dunque:

$$\begin{aligned} T'' &= \tau_A A + [\tau_B(A + B) - \tau_A A] + [\tau_C(A + B + C) - \tau_B(A + B)] \\ &= \tau_C(A + B + C). \end{aligned}$$

- ▶ L'imposta effettiva coincide con l'aliquota applicata al consumatore finale.

Con aliquota uniforme $\tau = 25\%$

(corrispondente a un'aliquota su base lorda del 20%):

	Produzione	Ingrosso	Dettaglio	Totale
Acquisti	—	125	250	
Imposta a credito	—	25	50	
Remunerazione fattori (V.A.)	100	100	100	300
Vendite (prezzo netto)	100	200	300	
Imposta a debito	25	50	75	
Vendite (prezzo lordo)	125	250	375	
Imposta versata	25	25	25	75

L'imposta complessiva è 75€, l'aliquota effettiva è: $75/300 = 25\%$, esattamente come nel precedente esempio di applicazione del metodo base da base

L'imposta sul valore aggiunto col metodo imposta da imposta: esempio

Con aliquota differenziata $\tau_A = \tau_B = 25\%$ e $\tau_C = 11,1\%$
(quest'ultima corrisponde a un'aliquota su base lorda del 10%)

	Produzione	Ingrosso	Dettaglio	Totale
Acquisti	—	125	250	
Imposta a credito	—	25	50	
Remunerazione fattori (V.A.)	100	100	100	300
Vendite (prezzo netto)	100	200	300	
Imposta a debito	25	50	33,3	
Vendite (prezzo lordo)	125	250	333,3	
Imposta versata/rimborsata	25	25	-16,6	33,3

Il dettagliante ha diritto al rimborso dell'IVA pagata al grossista in eccesso sull'IVA a debito.

L'imposta complessiva è 33,3€, l'aliquota effettiva è: $33,3/300 = 11,1\%$.

- ▶ Il metodo imposta da imposta presenta diversi vantaggi: trasparenza e neutralità rispetto all'integrazione verticale anche in presenza di aliquote differenziate tra le varie fasi.
- ▶ Esso pone tuttavia anche qualche problema in alcuni casi:
 1. **beni rimessi in commercio dopo l'uso**: se un privato vende l'auto all'officina, che la rivende applicando l'IVA....
 2. **servizi resi dal settore finanziario e assicurativo**: difficile determinare il valore del servizio, remunerato con il margine tra interessi attivi e passivi;
 3. **servizi della Pubblica amministrazione**, forniti gratuitamente o ad un prezzo inferiore al costo.
- ▶ Nel caso 1 la base imponibile è la differenza tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto dell'auto dal privato («metodo del margine»)
- ▶ Nei casi 2 e 3 la soluzione è l'**esenzione**. Attenzione: c'è differenza tra operazioni esenti e operazioni non imponibili.

Operazioni imponibili IVA: esempio

- ▶ Su un'operazione non imponibile l'effetto è quello che ci sarebbe con aliquota IVA pari a zero. Questo perché al venditore, che non applica l'IVA all'acquirente, viene riconosciuto il credito per l'IVA sugli acquisti.
- ▶ Se è non imponibile una vendita a un consumatore finale (B2C, *business-to-consumer*):

	Produzione	Ingrosso	Dettaglio	Totale
Acquisti	—	125	250	
Imposta a credito	—	25	50	
Remunerazione fattori (V.A.)	100	100	100	300
Vendite (prezzo netto)	100	200	300	
Imposta a debito	25	50	0	
Vendite (prezzo lordo)	125	250	300	
Imposta versata	25	25	–50	0

- Se è non imponibile una vendita a un altro soggetto IVA (B2B, *business-to-business*), ad es. dal grossista al dettagliante:

	Produzione	Ingrosso	Dettaglio	Totale
Acquisti	—	125	200	
Imposta a credito	—	25	0	
Remunerazione fattori (V.A.)	100	100	100	300
Vendite (prezzo netto)	100	200	300	
Imposta a debito	25	0	75	
Vendite (prezzo lordo)	125	200	375	
Imposta versata	25	-25	75	75

- In questo caso la non imponibilità dell'operazione non ha alcun effetto sul prezzo e sull'imposta finale pagati. L'aliquota effettiva coincide con l'aliquota legale per il consumatore.

Operazioni esenti IVA: esempio

- ▶ In un'operazione esente chi vende non ha diritto all'IVA a credito sugli acquisti: il prezzo del bene resta dunque gravato dell'IVA pagata «a monte»
- ▶ Se operazione B2C (*business-to-consumer*) l'imposta esclude il valore aggiunto C: $T^II = \tau_A A + [\tau_B (A + B) - \tau_A A] = \tau_B (A + B)$.

	Produzione	Ingrosso	Dettaglio	Totale
Acquisti	—	125	250	
Imposta a credito	—	25	0	
Remunerazione fattori (V.A.)	100	100	100	300
Vendite (prezzo netto)	100	200	350	
Imposta a debito	25	50	0	
Vendite (prezzo lordo)	125	250	350	
Imposta versata	25	25	0	50

- Se operazione B2B (*business-to-business*), ad es. cessione al dettagliante, abbiamo: $T'' = \tau_A A + \tau_C(A + B + C)$, con l'effetto di tassare due volte A.

	Produzione	Ingrosso	Dettaglio	Totale
Acquisti	—	125	225	
Imposta a credito	—	0	0	
Remunerazione fattori (V.A.)	100	100	100	300
Vendite (prezzo netto)	100	225	325	
Imposta a debito	25	0	81.25	
Vendite (prezzo lordo)	125	225	406.25	
Imposta versata	25	0	81.25	106.25

L'IVA in Italia e in Europa

- ▶ Introdotta nel 1973. In precedenza era presente l'IGE (Imposta Generale sulle Entrate), un'imposta plurifase sul valore pieno.
- ▶ Il suo *presupposto* è una delle seguenti circostanze:
 - ▶ la cessione di beni nel territorio dello stato
 - ▶ la prestazione di servizi da parte di soggetti residenti se effettuati nell'esercizio di imprese o di arti e professioni;
 - ▶ gli acquisti intracomunitari e le importazioni, da chiunque effettuati.
 - ▶ l'autoconsumo (nell'esercizio di impresa o arti e professioni)

Nota bene: il riferimento alla cessione fa sì che l'imposta sia «su base finanziaria» e non «su base reale» (non sono tassate scorte e rimanenze).

- ▶ *Soggetti passivi* sono gli imprenditori, gli esercenti arti o professioni, i soggetti che effettuano importazioni o acquisti intracomunitari. I soggetti IVA sono tenuti a versare l'imposta con **obbligo di rivalsa** sugli acquirenti.
- ▶ La *base imponibile* è l'ammontare complessivo del corrispettivo per l'acquisto del bene o del servizio, cui l'aliquota si applica **su base netta**.

- ▶ Le *aliquote*, la cui determinazione è soggetta a vincoli comunitari, sono:
 - ▶ aliquota **normale** 22% (era al 20% fino al 2011)
 - ▶ aliquota **ridotta** 10% (es. carne, pesce, zucchero..., hotel e ristoranti, ristrutturazioni edilizie, acqua, farmaceutici, trasporti, cinema e teatri, gas naturale ed elettricità)
 - ▶ aliquota **ridotta** 5% per prestazioni rese da cooperative sociali
 - ▶ aliquota **super-ridotta** 4% (es. pasta, pane, burro, dispositivi medici per disabili, libri e periodici, alcune ristrutturazioni—ma anche licenze TV)
- ▶ Sono **esenti** (aliquota zero):
 - ▶ servizi di credito e assicurazioni;
 - ▶ servizi sanitari, servizi educativi, servizi pubblici di trasporto, alcuni servizi culturali;
 - ▶ i servizi resi da imprese e lavoratori autonomi assoggettati al regime sostitutivo (ricavi non superiori a 65 mila euro).
- ▶ La presenza di aliquote ridotte su beni essenziali determina un (limitato) effetto di progressività.

Aliquote Iva in Europa (2023)


	ordinaria	ridotta	super ridotta
Austria	20	10 / 13	
Belgio	21	6 / 12	
Bulgaria	20	9	
Cipro	19	5 / 9	
Croazia	25	5 / 13	
Danimarca	25		
Estonia	20	9	
Finlandia	24	10 / 14	
Francia	20	5,5 / 10	2,1
Germania	19	7	
Grecia	24	6 / 13	
Irlanda	23	9 / 13,5	4,8
Italia	22	5 / 10	4
Lettonia	21	5 / 12	

	ordinaria	ridotta	super ridotta
Lituania	21	5 / 9	
Lussemburgo	17	8	3
Malta	18	5 / 7	
Paesi Bassi	21	9	
Polonia	23	5 / 8	
Portogallo	23	6 / 13	
Regno Unito	20	5	
Rep. Ceca	21	10 / 15	
Romania	19	5 / 9	
Slovacchia	20	10	
Slovenia	22	5 / 9,5	
Spagna	21	10	4
Svezia	25	6 / 12	
Ungheria	27	5 / 18	

- ▶ Entro il quadro definito dalla normativa europea i paesi UE hanno la possibilità di fissare le proprie aliquote
- ▶ Le aliquote ridotte sono applicabili solo a categorie esplicitamente previste da normativa europea (Annex III della Direttiva sull'Iva 2006/112/EC).

→ VAT Rates Applied in the Member States of the European Union

Aliquote Iva in Italia: evoluzione




- ▶ A differenza di altre imposte generali sugli scambi, l'IVA è **neutrale** e **trasparente**:
 - ▶ non rende conveniente l'integrazione verticale;
 - ▶ non influisce sulle scelte degli input.

Diamond e Mirrlees (1971): se i mercati sono concorrenziali non è mai efficiente distorcere i prezzi alla produzione, quale che sia l'obiettivo redistributivo che si vuole perseguire.

- ▶ Difficoltà di evasione: la determinazione dell'imposta è il risultato di molteplici operazioni di compravendita, in cui c'è contrasto di interessi tra le parti. Tuttavia:
 - ▶ interesse del consumatore finale a evadere;
 - ▶ l'evasione in una fase può sollecitare l'evasione nella fase precedente;
 - ▶ il rimborso dell'IVA può essere occasione per frodi fiscali (ad es. la «frode carosello»).

- L'evasione dell'IVA non è inferiore a quella delle altre imposte



Fonte: European Commission, *Vat gap in the UE. Report 2022* (Table 7)

- Alcune soluzioni introdotte negli ultimi anni:
 - il *reverse charge*;
 - lo *split payment* («scissione dei pagamenti»).

- ▶ Con il *reverse charge* (inversione contabile), il versamento non viene effettuato dal venditore ma dall'acquirente, che contabilizza l'Iva sugli acquisti sia a debito che a credito (analogamente a quanto accade per le operazioni intracomunitarie)
- ▶ Lo scopo è scoraggiare l'evasione dell'Iva realizzata nelle fasi intermedie es. attraverso false fatturazioni per aumentare l'Iva a credito
- ▶ Giudicata efficace, ma
 - ▶ modifica in modo rilevante il funzionamento dell'Iva (richiede accordo con UE)
 - ▶ può incentivare evasione nella fase finale, e dunque va accompagnata dal potenziamento dell'attività di contrasto in tale fase

Le imposte speciali sui beni e servizi

Imposte indirette: classificazione amministrativa e gettito (2018)

GETTITO IMPOSTE INDIRETTE 2018

	mld
Imposte sugli affari	21,4
di cui: Imposta di registro	5,4
Imposta di bollo	7,0
Imposta sulle assicurazioni	3,8
Altre (ipotecaria, concessioni governative, ecc.)	5,2
Imposte sul movimento e scambio di merci e servizi	181,9
di cui: IVA	155,5
Oli minerali e loro derivati	25,5
Altre (es. automobilistiche)	0,9
Consumi, monopoli, lotto e lotterie	35,4
di cui: Tabacchi	10,6
Lotto e lotterie	15,0
Gas metano ed energia elettrica	6,1
Canone Rai-tv	1,9
Altre	1,8
TOTALE INDIRETTE	238,7

Si tratta di un insieme molto eterogeneo di imposte.

Alcune di esse sono anacronistiche, hanno elevati costi amministrativi e un gettito limitato.

Fonte: ISTAT, *Annuario statistico italiano 2020*, Tavola 24.3

- ▶ Il ruolo delle imposte **speciali** (= applicate a particolari categorie di beni di consumo) è andato diminuendo nel tempo.
 - ▶ Tuttavia, restano alcune **accise** (= imposte speciali e nella maggior parte dei casi specifiche) che mantengono una certa importanza, in quanto colpiscono beni il cui consumo lo Stato desidera scoraggiare («sin taxes»):
 - ▶ accisa sul tabacco;
 - ▶ accisa sulle bevande alcoliche;
 - ▶ accisa sui combustibili fossili;
 - ▶ accisa sull'energia elettrica.
- In alcuni paesi:
- ▶ imposte sulle bevande zuccherate e sui cibi contenenti grassi.
 - ▶ Assimilabile alla «sin tax» è anche l'imposizione sui giochi (lotterie, scommesse, *slot machine*, giochi d'azzardo on-line)

Imposte speciali: il gettito

Il gettito delle principali imposte speciali sui beni e servizi in Italia (anno 2021)

	mil €	% entrate fiscali
Imposte sugli oli minerali e derivati	24.475	3,18
Imposta sul gas metano	3.549	0,46
Imposte sulle bevande alcoliche	1.399	0,18
Imposte sui tabacchi	10.943	1,42
Imposte sull'energia elettrica	10.943	1,42
Lotto, lotterie, giochi e scommesse varie	6.932	0,90
Altre imposte speciali su beni e servizi	8.600	1,12
Totale imposte speciali su beni e servizi	66.841	8,70

Fonte: OECD Revenue Statistics e ISTAT.

Il coordinamento internazionale

- ▶ **Neutralità:** Le imposte non dovrebbero distorcere i flussi commerciali e la concorrenza.
- ▶ **Ripartizione del gettito tra paesi:** problemi di doppia imposizione, nel paese di origine e di destinazione della merce.

Al fine di evitare il problema della doppia tassazione, è possibile in linea di principio applicare uno dei seguenti due principi:

Principio di origine.

Il bene è assoggettato a Iva nel paese in cui è prodotto (paese esportatore), e non subisce tassazione al passaggio della frontiera

Principio di destinazione.

L'imposta è applicata dal paese di destinazione, ove il bene è consumato. All'esportazione il bene viene dunque "depurato" dell'Iva pagata fino a quel momento, mentre viene applicata l'Iva ai beni importati. È il principio applicato in Europa.


- ▶ C'è consenso generale sulla preferibilità del principio di destinazione:
 - ▶ (prescindendo da eventuali effetti dovuti alla traslazione dell'imposta) il gettito va interamente al Paese in cui il bene viene consumato, per cui ogni paese raccoglie il gettito a carico dei consumatori residenti;
 - ▶ il principio di destinazione garantisce che l'applicazione di imposte differenziate non influenzi i flussi di importazioni ed esportazioni.
- ▶ Nelle scelte del consumatore finale rileva il prezzo comprensivo di imposta:
 - ▶ p = prezzo prima dell'imposta del bene prodotto nel paese;
 - ▶ p^* = prezzo prima dell'imposta del bene prodotto all'estero.

$$\begin{array}{c} \text{(destinazione)} \\ \frac{q}{q^*} = \frac{p(1 + \tau)}{p^*(1 + \tau)} = \frac{p}{p^*} \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \text{(origine)} \\ \frac{q}{q^*} = \frac{p(1 + \tau)}{p^*(1 + \tau^*)} \neq \frac{p}{p^*}. \end{array}$$

Come si attua il principio di destinazione (in presenza di dogana)

- L'imposta si applica sulle importazioni e non sulle esportazioni: le esportazioni sono operazioni **non imponibili**.




- L'iva è versata interamente nel paese Beta, e il bene è gravato dalla relativa aliquota.

- ▶ Nel caso di **importazioni destinate ai consumatori finali** del paese Beta l'imposta può essere riscossa al passaggio della dogana.
- ▶ Nel caso di **acquisti diretti** di beni nel territorio nazionale da parte di non residenti l'applicazione del principio è più complessa. Nella UE:
 - ▶ i residenti extra-UE possono chiedere un rimborso dell'IVA pagata per beni acquistati nella UE trasportabili nel proprio bagaglio personale;
 - ▶ non è previsto il rimborso per l'IVA sui servizi;
 - ▶ i residenti UE pagano comunque l'IVA del paese in cui hanno effettuato l'acquisto;
 - ▶ per acquisti a distanza è prevista l'applicazione dell'IVA del paese di destinazione.

- ▶ Le importazioni intra-UE (*acquisti intracomunitari*) hanno un trattamento diverso dalle importazioni da fuori UE, vista anche l'abolizione delle dogane nel 1993.
- ▶ Nel 1993, la proposta di assetto definitivo nel nuovo contesto di abolizione delle dogane prevedeva:
 - ▶ passaggio al principio di origine con imponibilità delle esportazioni e non imponibilità delle importazioni;
 - ▶ creazione di una *stanza di compensazione* (*clearing house*) per risolvere il problema della ripartizione del gettito;
 - ▶ armonizzazione delle aliquote di imposta per evitare il rischio di concorrenza fiscale.
- ▶ Nota bene: il sistema previsto, con il metodo imposta da imposta, avrebbe comunque garantito l'applicazione dell'aliquota del paese di destinazione nel caso delle transazioni B2B


L'IVA in base all'origine nelle transazioni B2B



- ▶ Il bene consumato in Beta è gravato dall'Iva di Beta: viene comunque garantita la neutralità;
- ▶ il gettito non va interamente al paese dove ha luogo il consumo, ma viene ripartito tra i diversi paesi in proporzione al valore aggiunto.

Il regime «transitorio» vigente nella UE

- La UE ha continuato ad adottare il **regime transitorio** avviato nel 1993, basato sul principio di **destinazione**, ma adattato all'assenza di dogane:



L'impresa importatrice applica il *reverse charge*: l'IVA sulle importazioni non viene versata alla dogana (che non c'è!); l'impresa importatrice registra IVA sul bene importato sia a debito che a credito (con aliquota del paese destinazione); al momento della vendita del bene viene versata l'IVA con l'aliquota del paese destinazione.

La nuova proposta di regime IVA nella UE

- Orientamento più recente (2018): superamento del sistema vigente prevedendo che l'impresa esportatrice applichi l'IVA con aliquota del paese destinazione e il paese origine provveda a versare tale IVA al paese destinazione.

